


a cura di **Michele Monteleone**

EVOLUZIONE DEGLI ORGANI DELLA CRISI D'IMPRESA

**OCRI, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale,
Curatore nella liquidazione giudiziale, OCC**

Prefazione di
Renato Rordorf



Walters Kluwer

SOMMARIO

Profilo autori.....	XXXI
Prefazione.....	XXXV

PARTE I
PROCEDURE DI ALLERTA
E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI - OCRI

Capitolo 1 – Profili giuridici
di Stefania Pirelli

1. La tempestività come "cifra" del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.....	3
2. I doveri del debitore e dei creditori.....	6
3. La creazione di una rete di monitoraggio e di impulso.....	8
4. Le responsabilità degli organi societari.....	12
5. Gli indicatori e gli indici.....	14
6. La crisi.....	16
7. Il coinvolgimento dei creditori pubblici qualificati.....	22
8. L'organismo di composizione della crisi (OCRI).....	24
9. Lo sbocco del "processo" di allerta.....	27
10. Le misure premiali.....	28

Capitolo 2 – Gli strumenti di allerta
di Patrizia Rizza

1. L'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.....	33
2. L'ampliamento degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata.....	37
3. Alternative tra attività non equivalenti: vigilanza del collegio sindacale e revisione legale, conseguenze.....	40
4. Gli indici dell'allerta.....	45
4.1. Centralità del <i>Debt Service Coverage ratio</i> e dei sistemi di pianificazione e di budgeting.....	49
5. Crisi, allerta e gestione del turnaround: una possibile scansione temporale.....	51

5.1. Procedimenti di allerta paralleli e autonomi: l'intervento degli organi di controllo societario concorre con quello dei creditori pubblici qualificati.....	55
--	----

Capitolo 3 – Organismo di composizione della crisi di impresa: nomina e composizione del collegio. L'audizione del debitore
di Patrizia Rizza

1. Nomina e composizione del collegio.....	59
2. L'albo nazionale e il regime transitorio.....	62

Capitolo 4 – Procedimento di composizione assistita della crisi
di Patrizia Rizza

1. Ruolo del collegio nominato dall'OCRI: tra consulenza e controllo.....	65
2. Un confronto con fattispecie che presentano criticità similari: il ruolo dell'OCC e quello del commissario giudiziale (in presenza di offerte concorrenti).....	68
3. Misure protettive.....	70
4. Conclusione del procedimento.....	73
5. Segnalazione al pubblico ministero.....	73
6. Liquidazione del compenso.....	75

Capitolo 5 – Misure premiali
di Patrizia Rizza

1. Premessa.....	77
2. Misure premiali di natura consensuale.....	79
3. Misure premiali di natura fiscale.....	81
4. Misure premiali di natura penale.....	81

PARTE II
COMMISSARIO GIUDIZIALE

Capitolo 1 – Funzione e ruolo del commissario giudiziale
di Michela Monticone

1. Considerazioni generali: ccii, concordato preventivo, commissario giudiziale.....	87
2. Disciplina applicabile.....	91
3. Il ruolo e le funzioni del commissario giudiziale: la funzione di vigilanza.....	99

3.1. (Segue): la funzione di consultazione	103
3.2. (Segue): la funzione di segnalazione o informazione	107
4. Gli effetti della domanda di concordato	111

Capitolo 2 – Il commissario giudiziale nel concordato con riserva di *Vincenzo Muccini*

1. Premessa: evoluzione normativa	118
2. La nomina e la funzione del commissario	119
3. La documentazione riservata ed i termini per il deposito	122
4. Il rapporto con il debitore ricorrente e gli altri organi di controllo	123
5. La vigilanza del commissario	124
5.1. L'osservanza degli obblighi informativi	124
5.2. Il deposito delle spese della procedura	128
5.3. Esame delle scritture contabili	128
5.4. Il controllo dell'attività corrente	130
5.5. Operazioni straordinarie	133
5.6. Il controllo dell'andamento economico e finanziario	135
5.7. I presupposti della domanda di concordato	142
5.8. L'accertamento di fatti fraudolenti	143
5.9. L'informativa al tribunale per violazioni	145
6. La funzione di consultazione	145
7. L'organizzazione delle attività ed il collegio di commissari giudiziali	146
8. La cessazione dalla carica e il compenso al commissario giudiziale	148
8.1. Cessazione dalla carica	148
8.2. Compenso per la fase interinale	148
9. Le responsabilità del commissario giudiziale nella fase interinale	149
10. Riflessione conclusiva	152

Capitolo 3 – Adempimenti iniziali di *Michele Murticcone*

1. Accettazioni e comunicazioni conseguenziali	155
2. Provvedimenti immediati: scritture contabili e convocazione dei creditori	156
3. Relazione ex art. 105 CCII	158

Capitolo 4 – Attività di inventariazione di *Vincenzo Muccini*

1. L'inventario del C.G.	163
1.1. Oggetto e scopo dell'inventario	164
1.2. La data di riferimento dell'inventario	165
2. La formazione dell'inventario del C.G.	165
2.1. Risccontri ordinari	167
2.2. Risccontri specifici	167
2.3. Crediti e debiti della concordante	168
2.4. Beni dell'azienda	168
2.5. Rimanenze	168
3. Conclusione	169

Capitolo 5 – Trattamento dei crediti erariali (e fiscalità) nel concordato preventivo (anche) alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa di *Pietro Paolo Papaleo*

1. Premessa	173
2. Transazione fiscale e previdenziale nella legge fallimentare (Art. 182-ter)	175
2.1. Principi e fruibilità	175
2.2. Ambito oggettivo di applicazione	176
2.3. Condizioni ed "effetti" della falcidia	177
2.4. Iter procedurale: consolidamento del debito	179
2.5. Segue: procedura di voto e classamento del credito erariale chirografario	180
2.6. Trattamento dei crediti contributivi	180
3. Trattamento e "falcidia" dei crediti erariali nel nuovo codice della crisi	181
3.1. Inquadramento: il nuovo art. 88 CCI	181
3.2. Condizioni di falcidia dei crediti erariali	182
3.3. Profili attestativi e "nuovi" principi ex art. 85, comma 7, CCI	183
3.4. Il (tema del) classamento obbligatorio	185
3.5. Procedura e voto e nuovo <i>crisi dati</i> fiscale	185
4. L'impatto delle altre disposizioni "fiscali" sul trattamento dei debiti erariali	186
5. Profili specifici di fiscalità del (piano di) concordato	188
5.1. Sopravvenienze attive da riduzione di debiti e plusvalenze da cessioni di beni	189

5.2. IRAP	192
5.3. Tassazione ai fini dell'imposta di registro del decreto di omologazione	193
6. Aree di "indagine" del commissario giudiziale	194
Capitolo 6 – La sorte dei rapporti giuridici pendenti e della nuova finanza nel nuovo concordato preventivo	
<i>di Maria Azzurra Guerra</i>	
1. I contratti con la pubblica amministrazione	197
1.1. Premessa	197
1.2. La conservazione dei contratti pendenti con le P.P.A.A.	198
1.3. La partecipazione alle procedure di affidamento di un contratto pubblico	200
1.4. La partecipazione alle gare dell'impresa in concordato in forma plurioggettiva	201
1.5. Il ruolo del Commissario Giudiziale	202
2. La sorte degli altri contratti pendenti in generale	205
2.1. Le novità del c.d. Decreto Correttivo. I contratti autoliquidanti	206
2.2. La locazione finanziaria	207
3. Le predeuzioni nel concordato preventivo	207
3.1. In generale	207
3.2. La nuova finanza	211
3.2.1. I finanziamenti interinali	211
3.2.2. I finanziamenti in esecuzione del concordato	212
3.2.3. I finanziamenti dei soci	212
3.3. Le altre ipotesi di predeuzione	213
4. Il pagamento dei debiti pregressi	213
Capitolo 7 – Proposte ed offerte concorrenti	
<i>di Michele Cucco</i>	
1. Le proposte concorrenti	217
1.1. L'apertura al mercato: la concorrenza dei creditori	217
1.2. La legittimazione ed il termine	218
1.3. Il dovere informativo del commissario	221
1.4. Il contenuto della proposta concorrente	221
1.5. Il sindacato del Tribunale	222
1.6. La votazione e l'approvazione dei creditori	223
1.7. Il giudizio di omologazione della proposta approvata	224

1.8. L'esecuzione della proposta concorrente	225
2. Le offerte concorrenti	226
2.1. La nuova disciplina delle offerte concorrenti: rinvio	226
Capitolo 8 – Il ruolo del commissario giudiziale nel sub-procedimento di revoca art. 106 - atti in frode	
<i>di Michele Monteleone</i>	
1. La "cessazione" del concordato preventivo nel nuovo codice ..	232
1.1. L'art. 173 l. fall.	234
1.2. L'art. 106 CCII	235
2. Il procedimento di revoca e il potere d'impulso del commissario giudiziale	238
2.1. Le caratteristiche processuali del procedimento di revoca nel nuovo Codice	240
3. La comunicazione ai creditori (e al debitore)	241
4. Le condotte rilevanti: gli atti in frode e gli "altri atti in frode" ..	243
4.1. Gli "atti in frode"	247
4.1.1. La volontà di ingannare (il dolo)	248
4.2. Gli atti anteriori e gli atti successivi alla domanda di concordato	250
4.2.1. Il compimento di atti non autorizzati	250
4.3. Altre ipotesi di frode	252
5. La rilevanza della <i>disclosure</i> ("confessio stratagem") e l'accertamento del commissario giudiziale alla luce del nuovo CCII	252
5.1. La <i>disclosure</i> del commissario giudiziale	255
6. IL ruolo del commissario giudiziale rispetto alla mancanza delle condizioni di ammissibilità ex art. 106, comma 3, CCII	255
6.1. Il nuovo sindacato del tribunale e l'art. 106 CCII	257
7. L'arresto della procedura di concordato nella fase di omologazione	259
Capitolo 9 – Le operazioni di voto e i possibili epiloghi della procedura concordataria	
<i>di Maria Azzurra Guerra</i>	
1. Gli adempimenti preliminari. Rinvio	261
1.1. La relazione del C.G. In generale	262
2. Le operazioni di voto	262
2.1. L'abolizione dell'adunanza dei creditori	262
2.2. L'ammissione provvisoria dei crediti contestati	265
2.3. Il calcolo delle maggioranze	265
2.4. Gli adempimenti successivi al voto	267

3. Gli esiti della votazione.....	267
3.1. L'omologazione del concordato.....	267
3.2. Il mancato raggiungimento delle maggioranze.....	267
Capitolo 10 – Il commissario giudiziale nel concordato in continuità <i>di Marcello Pollio</i>	
1. Inquadramento e nuovo codice della crisi.....	272
2. Il commissario giudiziale nel D.Lgs. n. 14/2019.....	277
3. Principi e <i>best practices</i> del (piano nel) concordato con continuità.....	
3.1. I principi generali di redazione del piano.....	286
3.2. Piano e cessione a terzi.....	288
3.3. L'arco temporale del piano.....	291
3.4. Le analisi propedeutiche alla definizione del piano.....	293
3.5. La struttura base del piano.....	294
3.5.1. Il piano industriale.....	298
3.5.2. Il piano finanziario e la ristrutturazione delle passività.....	298
3.5.3. Le protezioni economico-finanziarie.....	300
3.6. Le «linee guida» per lo sviluppo del piano.....	300
3.7. I requisiti essenziali di un piano credibile.....	301
3.8. Emergenza sanitaria Covid-19 e incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni.....	302
3.9. Il modello di piano di risanamento aziendale nel concordato.....	305
3.10. La situazione patrimoniale di partenza.....	306
3.11. Continuazione o liquidazione.....	310
3.12. Strategia di risanamento e descrizione dei percorsi individuati.....	311
3.13. L'action plan.....	311
3.14. I dati prospettici.....	312
3.15. I contenuti minimi del piano.....	313
4. La generazione e l'utilizzo dei flussi di cassa provenienti dalla continuità aziendale.....	313
4.1. Il degrado dei crediti nella nuova transazione fiscale e contributiva.....	315
4.2. La convenienza della proposta e il confronto con lo scenario fallimentare.....	317
	320

4.3. I principi per la redazione della perizia di stima dei beni non sufficienti a soddisfare integralmente i creditori prelatizi.....	321
4.4. I criteri di valutazione della stima per il degrado dei crediti.....	324
4.5. La data di riferimento della stima per il confronto della convenienza.....	325
4.6. Il rapporto di derivazione tra ricavato in caso di liquidazione e valore di mercato.....	326
4.7. La graduazione dei crediti e l'attivo disponibile alla soddisfazione.....	327
4.8. Le risorse necessarie a soddisfare i creditori incapienti degradati.....	328
4.9. La generazione della "finanza esterna" nella continuità aziendale.....	329

Capitolo 11 – Funzioni e compiti del commissario giudiziale nella fase esecutiva

di Marcello Pollio

1. La fase di esecuzione del concordato in continuità e codice della crisi.....	337
2. Il commissario giudiziale nel D.Lgs. n. 14/2019.....	338
3. Le verifiche del commissario e le "aree" di indagine nella relazione ai creditori.....	341
3.1. La funzione di vigilanza sulla prosecuzione dell'attività.....	343
3.2. La funzione di vigilanza prima dell'omologazione.....	346
4. La funzione di vigilanza nella fase esecutiva.....	353
4.1. Le (tre) caratteristiche della fase esecutiva.....	353
5. Piano di concordato approvato dai creditori e collegamento alla fase esecutiva.....	355
5.1. L'art. 118 CCL e il potere integrativo del Tribunale.....	357
6. Ruolo centrale del commissario giudiziale.....	358
6.1. Valutazione prognostica e diagnostica della continuità.....	358
6.2. Poteri di vigilanza in relazione ad eventuali accordi "para-concordatari".....	359
6.3. Obblighi di informazione e sorveglianza anticipata.....	360
6.4. Gli adempimenti esecutivi.....	361

6.5. Eventuale aggiornamento e adeguamento del piano per l'adempimento della proposta e interesse dei creditori.....	362
--	-----

PARTE III LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Capitolo 1 – Il liquidatore giudiziale. Profili di novità nel codice della crisi

di *Antonio Pio Moricone*

1. Introduzione preliminare.....	375
2. Il permanente richiamo alle "cessioni dei beni" quale perimetro operativo del liquidatore.....	378
3. La figura del liquidatore giudiziale tra vecchie problematiche e nuove soluzioni: analisi dell'attuato <i>restyling</i> normativo.....	382
4. Il riconoscimento "tipizzato" delle azioni esperibili dal liquidatore giudiziale.....	399

PARTE IV CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Capitolo 1 – Profili giuridici

di *Stefania Pacchi*

1. Nomina del curatore.....	407
1.1. Criteri e presupposti della nomina.....	412
1.2. Albo nazionale degli incaricati della Gestione e del controllo delle procedure (art. 356 CCII).....	415
1.3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo.....	417
1.4. Apertura a nuove categorie professionali per gli incarichi di cui agli artt. 356-358.....	418
2. Accettazione-incompatibilità artt. 35, comma 4-bis, 35, comma 1 e 35, comma 2 del codice antimafia l. n. 54/2018.....	420
3. Nomina del curatore nelle liquidazioni di gruppo.....	422
4. Responsabilità del curatore.....	426
5. Revoca e sostituzione del curatore.....	427
6. Rendiconto della gestione e compenso del curatore.....	428

Capitolo 2 – Profili gestori: la custodia e l'amministrazione dei beni di *Michèle Monteleone*

1. Accettazione dell'incarico da parte del curatore e comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata.....	433
2. Comunicazioni conseguenziali da parte del curatore.....	435
3. Adempimenti operativi: la ricognizione dei beni.....	436
3.1. L'apposizione dei sigilli.....	437
3.2. La redazione dell'inventario.....	438
4. La custodia dei beni.....	440
5. La stima dei beni.....	441
6. La corrispondenza.....	452
7. Nomina del comitato dei creditori.....	453

Capitolo 3 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

di *Michèle Monteleone e Alessia Santamaria*

1. Premessa.....	456
2. Brevi cenni al disposto normativo di cui all'art. 33 l. fall.....	457
3. Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore previsti dall'art. 130 CCII, nonché loro rilevanza sistematica avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni assegnate agli organi della procedura.....	464
4. Nuovi contenuti che arricchiscono il fascicolo della procedura all'art. 130 CCII.....	496
5. Ulteriori profili di rilevanza degli obblighi informativi di cui all'art. 130 CCII.....	505
6. Conclusioni rassegnate nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi: profili di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e di estranei alla società.....	513

Capitolo 4 – Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

di *Luigi D'Orazio*

1. I rapporti pendenti.....	534
1.1. La finalità della nuova disciplina.....	534
1.2. La nozione di rapporti pendenti.....	537
1.3. L'opponibilità dei rapporti pendenti.....	538
1.4. Il principio generale della sospensione degli effetti dei contratti pendenti. Lo scioglimento.....	540

2. La disciplina prima del D.Lgs. n. 5/2006, la compravendita e la permuta	542
3. Il nuovo art. 172 C.C.I.: la regola generale	546
3.1. Il subentro del curatore	549
3.2. La continuità "spuria" in caso di liquidazione giudiziale	550
4. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire	551
4.1. La tutela del promissario acquirente. I primi vagiti	553
4.2. Il promissario acquirente dopo il D.Lgs. n. 122/2005	554
4.3. La fideiussione	555
4.4. La polizza assicurativa	556
4.5. Il contenuto del contratto preliminare	557
4.6. La prelazione	558
4.7. Il fondo di solidarietà	558
4.8. I contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori	560
4.9. La tutela del promissario acquirente per la casa di abitazione prima del codice della crisi	561
4.10. La tutela "reale" del promissario acquirente per la casa di abitazione dopo il C.C.I. (Art. 173)	562
4.11. I poteri del giudice delegato dopo la stipulazione del contratto definitivo	564
4.12. Gli accounti già versati dal promissario acquirente (Art. 172, comma 4, C.C.I.)	565
4.13. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. condizionata al pagamento del prezzo	566
4.14. La trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed il potere potestativo di scioglimento del curatore	568
4.15. L'efficacia esecutoria del decreto di esecutività dello stato passivo in materia di diritti reali	570
5. I contratti di carattere personale (Art. 175 C.C.I.)	573
6. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare	575
7. La locazione finanziaria: le origini	579
7.1. La struttura del contratto. <i>Leasing</i> finanziario ed operativo	582
7.2. Il <i>leasing</i> quale contratto pendente	584
7.3. Il risarcimento del danno in caso di risoluzione	586
7.4. Le clausole nel contratto di <i>leasing</i>	587

7.5. La domanda di equo compenso da parte della concedente	587
7.6. L'opponibilità e la prova del contratto di <i>leasing</i>	588
7.7. L'art. 72 <i>quater</i> l. fall.: ambito di applicazione e disciplina specifica	589
7.8. La risoluzione dei contratti di <i>leasing</i> prima del fallimento: diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale	593
7.9. Le due tesi a confronto sull'applicabilità dell'art. 72- <i>quater</i> l. fall. in caso di risoluzione del <i>leasing</i> prima del fallimento	595
7.10. Ambito di applicazione	599
7.11. Il valore di mercato del bene: aspetti problematici	600
7.12. Il <i>leasing</i> nel nuovo art. 177 C.C.I.	605
7.13. Il credito del concedente nella giurisprudenza. Gli interessi sia prefallimentari che post-fallimentari (l'ammissione al passivo)	605
8. Vendita con riserva di proprietà (Art. 178 C.C.I.)	613
9. Contratti ad esecuzione continuata o periodica (Art. 179 C.C.I.)	614
10. Restituzione di cose non pagate (Art. 180 C.C.I.)	617
11. Il contratto di borsa o a termine (Art. 181 C.C.I.)	618
12. Associazione in partecipazione (Art. 182 c.c.)	619
13. Conto corrente ordinario e bancario (Art. 183 C.C.I.)	621
14. Mandato e commissione (Art. 183 C.C.I.)	623
15. Contratto di affitto d'azienda	625
16. Contratto di locazione di immobili (Art. 185 C.C.I.)	626
17. Il comodato	628
18. Il contratto di appalto come contratto pendente (Art. 186 C.C.I.)	628
18.1. La struttura della norma. Lo scioglimento semiautomatico	629
18.2. Il subentro del curatore. La prosecuzione del contratto di appalto	632
18.3. Le azioni civilistiche compatibili con il subentro nel contratto	635
18.4. Lo scioglimento del contratto di appalto	635
18.5. Le azioni compatibili con lo scioglimento	638
18.6. Il passaggio della proprietà del bene e l'accessione	638

18.7. L'azione diretta degli ausiliari dell'appaltatore nei confronti del committente.....	639
19. Il contratto di assicurazione (Art. 187 C.C.I.).....	640
19.1. La polizza vita.....	641
20. Contratto di edizione (Art. 188 C.C.I.).....	642
21. Clausola arbitrale (Art. 192 C.C.I.).....	643
Capitolo 5 – La gestione dei rapporti di lavoro	
<i>di Roberto Bellè</i>	
1. I lavoratori come creditori e come titolari di un rapporto pendente.....	645
2. La disciplina dei rapporti di lavoro pendenti secondo il regime della legge fallimentare: l'azienda inattiva.....	646
3. La disciplina dei rapporti di lavoro pendenti secondo il regime della legge fallimentare: l'esercizio provvisorio di impresa.....	648
4. Regime dei rapporti di lavoro pendenti all'apertura della liquidazione giudiziale dopo il codice della crisi.....	648
5. La fase di sospensione dei rapporti di lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori: la cassa integrazione.....	651
6. Rapporti di lavoro ed emergenza Covid.....	652
7. Affitto d'azienda e rapporti di lavoro.....	653
8. Gli effetti del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro.....	654
9. La collocazione dei crediti di lavoro nella massa passiva.....	656
10. Il credito per il T.F.R.....	658
11. Indennità per mancato preavviso – il c.d. ticket licenziamento.....	661
12. Il fondo di garanzia per i crediti di lavoro.....	663
13. Il ruolo del consulente del lavoro nella crisi di impresa.....	665

Capitolo 6 – Accertamento del passivo e dei diritti compresi nella liquidazione giudiziale

di Domenico Finocchiaro e Andrea Tanga

1. Premessa.....	667
2. L'avviso ai creditori e le fonti informative a disposizione del curatore.....	668
3. La domanda di ammissione al passivo e i suoi effetti.....	674
4. Il soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale quale terzo datore di ipoteca.....	677
5. Le domande tardive.....	681
6. Progetto di stato passivo e udienza di discussione.....	688
7. Formazione ed esecutività dello stato passivo.....	690

8. Le comunicazioni.....	692
9. Le impugnazioni.....	694
10. La previsione di insufficiente realizzo.....	697
11. Domande di rivendica e restituzione.....	700

Capitolo 7 – Il programma di liquidazione e gli atti conservativi: l'affitto di azienda

di Michele Montelicone e Marcello Parrinello

1. Considerazioni generali: la funzione del programma di liquidazione.....	706
2. Il contenuto del nuovo programma di liquidazione – la struttura codificata e le sezioni.....	707
3. I «tempi» nel programma di liquidazione – flessibilità.....	716
4. I Supplementi del programma di liquidazione.....	719
5. Il procedimento di approvazione del programma di liquidazione.....	721
6. La <i>derelictio</i>	724
7. Gli atti conservativi: l'affitto di azienda – gli interessi in gioco.....	726
7.1. La formazione del contratto di affitto: la fase preliminare.....	729
7.2. Il procedimento di gara.....	732
7.3. La scelta del miglior offerente.....	739
7.4. Il bene concesso in affitto.....	742
7.5. Il ramo aziendale e la minima unità aziendale.....	746
7.6. Il regolamento contrattuale.....	749
7.7. Il diritto di prelazione.....	752
7.8. La retrocessione dell'azienda.....	753

Capitolo 8 – Le decisioni sulla continuazione dell'attività d'impresa a vantaggio della procedura di liquidazione giudiziale

di Antonino Costa

1. Premessa.....	757
2. Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali: attendibilità secondo la prospettiva aziendalistica.....	759
3. La conservazione dei livelli occupazionali.....	762
4. L'esercizio dell'impresa in liquidazione giudiziale.....	764

Capitolo 9 – La nuova disciplina di liquidazione dell'attivo di Pasquale Russolillo

1. Le modalità delle vendite e la maggiore soddisfazione dei creditori.....	771
2. Vendita competitiva dei beni mobili e dei beni immobili nel C.C.I.	780
2.1. La natura coattiva delle vendite competitive a forma libera	787
2.2. L'efficienza e celerità delle operazioni di liquidazione e la nuova disciplina della sospensione delle vendite	789
2.3. La pubblicità	792
3. Particolari tipologie di vendita	794
3.1. La cessione del complesso aziendale	794
3.2. Cessione dei crediti: la <i>due diligence</i> dei crediti erariali	798
3.3. Vendita delle quote sociali	801

Capitolo 10 – Il concordato nella liquidazione giudiziale di Michele Monteleone

1. Le novità del concordato nella liquidazione giudiziale	805
2. Il concordato fallimentare	806
3. Il contenuto della proposta concordataria	807
4. La presentazione e l'esame della proposta (o delle proposte)	809
5. L'espressione del voto e la formazione della maggioranza	810
6. Il giudizio di omologazione	811
7. Efficacia del decreto (e del concordato) e facoltà di proporre reclamo	811
8. L'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento	813
9. Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale e nuova proposta di concordato	813

Capitolo 11 – Liquidazione giudiziale nei gruppi di imprese di Pasquale Russolillo

1. I Gruppi di imprese nell'economia italiana	816
2. Contesto normativo sovranazionale in cui si inserisce la soluzione della crisi di gruppo	823
3. La procedura unitaria di liquidazione giudiziale	827
3.1. Procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 C.C.I.)	831

3.2. La fase esecutiva della liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 C.C.I.)	838
4. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo e gli obblighi di informazione e collaborazione reciproca (Artt. 288-289 C.C.I.)	841
5. Le norme comuni (Artt. 290-291-292 C.C.I.)	843

Capitolo 12 – Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale di Michele Monteleone e Alessia Santamarina

1. Effetti della revoca della liquidazione giudiziale	852
2. Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale: casi di chiusura ed adempimenti correlati	859
3. Oneri pubblicitari	874
4. Ripartizione dell'attivo: breve analisi delle modifiche apportate alla disciplina già vigente	876
5. Compenso del curatore	878
6. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura	888
7. Decreto di chiusura	914
8. Effetti della chiusura	917
9. Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, suoi effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori e concorso dei vecchi e nuovi creditori	919

Capitolo 13 – Liquidazione giudiziale e misure cautelari reali penali: le interferenze tra procedure

di Luca D'Amore

1. Premessa: il sistema progressivo delle misure di prevenzione ablativa e non ablativa – I sequestri penali	925
1.1. Codice antimafia e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza	929
2. Liquidazione giudiziale successiva al sequestro	932
3. Sequestro successivo alla liquidazione giudiziale	939
4. Le misure di prevenzione patrimoniali non ablativa e rapporti con la liquidazione giudiziale	942
5. Sequestri penali e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza	944
6. Imprese sottoposte a misura cautelare reale penale e procedure di allerta	949

PARTE V
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

Capitolo 1 – Organismo di composizione della crisi
di Stefania Piccoli

1. Il lento approdo dell'ordinamento verso una disciplina del sovraindebitamento	958
2. Ambito applicativo delle procedure per le crisi da sovraindebitamento	965
3. I difetti della L. n. 3/2012 e le necessitate riforme	968
4. Il sistema e le soluzioni proposte dal CCI	970
5. I presupposti	971
6. Le procedure familiari	976
7. Gli strumenti per il sovraindebitamento nel CCI	977
8. Gli OCC	981
9. La disciplina del sovraindebitamento al tempo della pandemia	986

Capitolo 2 – Procedura di ristrutturazione dei debiti – presentazione della domanda e attività dell'OCC – omologazione del piano
di Giulio Pennisi

1. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La domanda e gli allegati	993
2. Il trattamento dei crediti garantiti da cessione del quinto, alternativa liquidatoria e continuità del mutuo ipotecario sulla abitazione principale	996
3. La presentazione della domanda. la relazione dell'organismo di composizione	999
4. Le condizioni soggettive ostative	1003
5. La procedura di omologazione	1006

Capitolo 3 – Esecuzione del piano del consumatore e profili patologici

di Felice Russettta e Marcella Carradonna

1. Esecuzione del piano	1011
2. Revoca dell'omologazione	1015
3. Conversione in procedura liquidatoria	1017

Capitolo 4 – Procedura di concordato minore
di Michele Ciocco

1. Generalità	1021
2. Aspetti procedurali	1022
2.1. Il deposito del ricorso	1022
2.2. La preliminare valutazione di ammissibilità	1026
2.3. Il decreto di apertura	1026
2.4. La votazione	1027
2.5. L'omologa	1030
3. Il contenuto negoziale	1033
3.1. La proposta	1033
3.2. Il piano	1035
4. Il sindacato del giudice	1038
5. L'esecuzione	1041
6. La patologia	1046
6.1. La revoca	1046
6.2. La risoluzione	1048

Capitolo 5 – La liquidazione controllata
di Antonio Pio Marcone

1. Introduzione. novità e confronto con la precedente disciplina	1055
2. Domanda e presupposti di accesso alla procedura	1058
3. Provvedimento di apertura e suoi effetti	1068
4. Fase esecutiva e chiusura della procedura	1075

Capitolo 6 – Esdebitazione
di Antonio Pio Marcone

1. L'istituto dell'esdebitazione in seno al codice della crisi d'impresa. inquadramento normativo	1082
2. Le condizioni di accesso al beneficio dell'esdebitazione <i>post liquidazione</i> e il requisito della 'meritevolezza' per il debitore incapiente	1086
3. L'esdebitazione del sovraindebitato. esdebitazione di diritto e dell'incapiente	1091

Capitolo 7 – Rapporti tra le procedure “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, “concordato minore” e “liquidazione controllata del sovraindebitamento”

di Felice Ruscetta e Marcella Caradonna	
1. Premessa.....	1101
2. Rapporti tra la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di liquidazione controllata.....	1103
3. Rapporti tra la procedura di concordato minore e di liquidazione controllata.....	1105
4. Indicazioni operative.....	1106

Capitolo 8 – Misure protettive nel concordato minore, nel piano e nella liquidazione controllata

di Michele Cuioco

1. Misure protettive nel procedimento unitario: cenni.....	1109
2. Misure protettive nel concordato minore.....	1113
3. Misure protettive nel piano di ristrutturazione.....	1116
4. Misure protettive nella liquidazione controllata.....	1119

PARTE VI

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE

Capitolo 1 – La responsabilità penale del curatore della liquidazione giudiziale e del commissario giudiziale del concordato preventivo per i reati previsti dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza di Luigi Giarratana

1. Sinossi della disciplina penale introdotta dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza.....	1126
2. Il curatore della liquidazione giudiziale e il commissario giudiziale del concordato preventivo quali pubblici ufficiali.....	1145
3. La responsabilità penale del curatore della liquidazione giudiziale e del commissario giudiziale del concordato preventivo per i reati previsti dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza: generalità.....	1148
3.1. Il delitto di interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale ex art. 334 CCII: le questioni di legittimità costituzionale.....	1150
3.2. <i>Ratio</i> e bene giuridico tutelato.....	1153
3.3. I soggetti attivi.....	1153

3.4. La condotta: nozione di «presa di interesse» privato negli atti della liquidazione giudiziale.....	1154
3.5. L’oggetto della condotta: nozione di «qualsiasi atto» della liquidazione giudiziale.....	1158
3.6. Ulteriori elementi della condotta: atti compiuti direttamente, o per interposta persona; atti simulati.....	1159
3.7. L’elemento psicologico: dolo generico.....	1159
3.8. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1160
3.9. Il concorso dell’ <i>extraneus</i>	1160
3.10. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione.....	1161
3.11. Pena. Prescrizione.....	1163
3.12. Note processuali.....	1163
4. Il delitto di accettazione di retribuzione non dovuta ex art. 335 CCII: <i>ratio legis</i>	1163
4.1. I soggetti attivi.....	1164
4.2. La condotta.....	1165
4.3. Il concetto di «retribuzione».....	1165
4.4. Il concorso di persone nel reato: terzo promittente o solvente.....	1166
4.5. L’elemento psicologico: dolo generico.....	1166
4.6. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1166
4.7. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: concussione, corruzione.....	1167
4.8. Pena. Prescrizione.....	1169
4.9. Note processuali.....	1169
5. Il delitto di omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale ex art. 336 CCII: generalità e <i>ratio legis</i>	1170
5.1. I soggetti attivi.....	1171
5.2. L’elemento oggettivo: l’ordine del giudice. La condotta omissiva.....	1172
5.3. L’elemento psicologico: dolo generico; colpa.....	1175
5.4. Il momento di consumazione del reato.....	1176
5.5. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: peculato.....	1177
5.6. Pena. Prescrizione.....	1180
5.7. Note processuali.....	1180

Capitolo 2 – Profili di responsabilità penale dell'imprenditore, degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società, degli institori dell'imprenditore, nel concordato preventivo, per i reati previsti dal codice della crisi d'impresa e della insolvenza di Luigi Giarratana

1. Il delitto previsto dall'art. 341, comma 1, CCII: responsabilità penale dell'imprenditore nel concordato preventivo. generalità e <i>ratio legis</i>	1186
1.1. Il soggetto attivo	1187
1.2. Le condotte: nozione di «attribuzione di attività inesistenti» e «simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti»	1188
1.3. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo	1193
1.4. L'elemento psicologico: dolo specifico	1194
1.5. Concorso di persone nel reato proprio	1195
1.6. Pena. Prescrizione	1196
1.7. Note processuali	1196
1.8. Le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 341, comma 2, ccii: generalità	1196

Capitolo 3 – La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC, dei componenti dell'OCRI, per i reati previsti dal codice della crisi d'impresa e della insolvenza di Luigi Giarratana

1. La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC per i reati previsti dall'art. 344 CCII: generalità e <i>ratio legis</i>	1204
1.2. I soggetti attivi	1206
1.3. Le condotte	1207
1.4. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo	1218
1.5. L'elemento psicologico: dolo specifico; dolo generico	1220
1.6. Concorso di persone nel reato proprio	1221
1.7. Pena. Prescrizione	1221
1.8. Note processuali	1222
2. La responsabilità penale dei componenti dell'OCRI per il reato di falso nelle attestazioni ex art. 345 CCII: generalità e <i>ratio legis</i>	1222
2.1. I soggetti attivi	1224
2.2. La condotta	1225
2.3. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo	1227

2.4. L'elemento psicologico: dolo generico; dolo specifico ..	1227
2.5. Circostanze aggravanti del reato	1227
2.6. Concorso di persone nel reato proprio	1227
2.7. Pena. Prescrizione	1228
2.8. Note processuali	1228

**APPENDICE COVID-19
EMERGENZA SANITARIA E CRISI D'IMPRESA**

Sezione I – L'impatto del virus Covid-19 sul diritto della crisi di Stefania Pacchi

1. Premessa	1233
2. Le urgenze: scongiurare la dichiarazione di fallimento	1235
3. Le urgenze: mettere al riparo le procedure compositive in corso	1237
4. Le urgenze: la sequenza <i>automatic stay</i> – piano attestato	1240
5. Evitare il fallimento. si può rileggere l'art. 5 l. fall.?	1242
6. Alla ricerca del sistema migliore per fronteggiare la crisi da Covid-19: la scelta tra legge fallimentare e il codice della crisi e dell'insolvenza	1248
7. I problemi del legislatore dell'emergenza	1255
8. Ripensare la negoziabilità	1260
9. Conclusioni	1263

Sezione II – L'incidenza del diritto emergenziale sullo stato di crisi e di insolvenza. La dirimente "insolvenza reversibile"

di Michele Monteleone

1. Premessa	1267
2. Crisi e insolvenza nell'attuale sistema concorsuale	1270
3. L'insolvenza prospettica	1275
4. Crisi e insolvenza nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	1280
5. L'insolvenza, la pandemia e i rapporti obbligatori	1283
6. Legislazione emergenziale e non fallibilità: la causa di forza maggiore	1288
7. Conclusioni	1292

**Sezione III – L’impresa fra illiquidità e solidità economica una
visione aziendalista**
di Maria Luccina Russo

1. Premessa.....	1295
2. L’illiquidità quale possibile segnale di crisi.....	1296
3. La crisi come concetto economico.....	1298
3.1. La teoria del valore.....	1299
3.2. La manifestazione della crisi.....	1302
4. La crisi d’impresa e l’analisi di bilancio.....	1304
5. L’insolvenza.....	1307
6. Conclusioni.....	1311
Indice analitico	1313

PROFILO AUTORI

- CURATORE E AUTORE -

MICHELE MONTELEONE

Presidente del Collegio Esecuzione/Fallimenti - G.D. del Tribunale di Benevento; Professore a contratto presso l'Università LUM Giuseppe De-gennaro in "Diritto e gestione delle Crisi di Impresa"; già Docente presso l'Università degli Studi di Lecce e Bari; Coautore di numerose opere scientifiche tra cui "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale"; Componente dell'Osservatorio sulle crisi d'Impresa (OCI) e dei Comitato Scientifici Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito (AOID) e Adusbef.

ROBERTO BELLÈ

Consigliere della Corte di Cassazione.

MARCELLA CARADONNA

Dottore Commercialista e Revisore Legale; Consulente d'Impresa; Presidente ODCEC Milano; Autrice di numerose pubblicazioni in materia economico - aziendale.

ANTONIO COSTA

Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università del Salento; Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Lecce; Autore di altre pubblicazioni in materie economico aziendali e di crisi di impresa.

MICHELE CUOCO

Giudice delegato ai fallimenti e alle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Benevento.

LUCA D'AMORE

Avvocato, amministratore giudiziario.

LUIGI D'ORAZIO

Consigliere Corte di cassazione.

DOMENICO FAUCEGLIA

Avvocato; Assegnista di ricerca presso l'Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia.

LUIGI GIARRATANA

Avvocato penalista; già Professore a contratto dell'insegnamento di diritto penale, didattica integrativa presso l'Università di Bari Aldo Moro, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; Cultore dell'insegnamento di diritto penale presso l'Università di Bari Aldo Moro; Autore di altre pubblicazioni in materia penale.

MARIA AZZURRA GUERRA

Magistrato ordinario presso la Sezione civile del Tribunale di Trani.

VINCENZO MOCCIA

Commercialista; fondatore nel 1972 dello Studio Moccia - commercialisti ed avvocati - Melfi (FZ); Autore di altre pubblicazioni in materia concorsuale.

ANTONIO PIO MORCONE

Avvocato concorsualista; già cultore della materia di diritto civile e commerciale presso l'Università degli Studi del Sannio in Benevento; Autore di altre pubblicazioni in materia concorsuale.

STEFANIA PACCHI

Avvocato; già Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Siena, Cattedra d'eccellenza Università Carlos III di Madrid; Professore a contratto di diritto fallimentare nell'Università di Siena, Presidente dell'Associazione Osservatorio internazionale sul debito, Presidente emerito e socio fondatore del *Instituto IberoAmericano de derecho concursal*.

PIETRO PAOLO PAPAEO

Dottore Commercialista e Revisore Legale; Socio fondatore PVG Consulting, specializzato in crisi d'impresa e ristrutturazione del debito; Relatore nell'ambito di master e corsi di specializzazione; nonché Autore e Co-autore di contributi ed opere collettanee in materia concorsuale.

GIULIO PENNISI

Dottore commercialista e revisore legale, Founder *Pennisi&Partners*; Autore di pubblicazioni in materia di diritto della crisi.

ADELE PESSOLANO

Avvocato in Salerno, specializzato in diritto commerciale e diritto della crisi di impresa; membro di "Redatti" dell'Osservatorio sulle crisi d'Impresa (OCI); componente del Comitato Scientifico di Adusbef; ha collaborato ai Manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

MARCELLO POLLIO

Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa presso l'Università Telematica Pegaso e di Revisione aziendale presso l'Università degli studi della Magna Graecia di Catanzaro; Dottore commercialista; Revisore legale in Genova e Milano.

PATRIZIA RIVA

Ph.D., Professore Associato nell'Università del Piemonte Orientale; Dottore Commercialista e Revisore in Monza e Milano; Vicepresidente Apri e Componente Commissione Codice della Crisi Cndcec.

FELICE RUSCETTA

Professore a contratto in Contabilità informatizzata per le imprese presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per l'a.a. 2020-2021; Dottore Commercialista e Revisore legale; Presidente del Comitato Scientifico ADR e Mediazione dell'Associazione nazionale ADR e Cri-si.

PASQUALE RUSSOLILLO

Giudice delegato presso il Tribunale di Avellino.

MARIA LUCETTA RUSSOTTO

Professore aggregato Dipartimento di scienze per l'Economia e le Imprese (DISEI), Università di Firenze, Docente Scuola Superiore della Magistratura; Dottore commercialista; autore di altre pubblicazioni in materia giuridico-aziendale.

ANDREA TANGA

Avvocato; Dottorando di ricerca in Economia e politica dei mercati e delle imprese presso l'Università di Salerno.

- COLLABORATORI -

PATRIZIA DE NUNZIO

Dirigente Cancelleria Esecuzione/Fallimenti Tribunale Benevento; Responsabile dell'Ufficio per il Processo del settore di riferimento; ha collaborato, in qualità di Coordinatore del Comitato Scientifico ai manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

MARCELLO PARRINELLO

Professore Aggregato di diritto commerciale presso l'Università di Messina; Avvocato esperto in diritto commerciale e nel diritto della crisi d'impresa; Autore di molteplici pubblicazioni in materia di procedure concorsuali.

MAURELLI PASQUALE

Ingegnere; Valutatore Immobiliare certificato da IMQ ai sensi della norma UNI 11558:2014 profilo professionale avanzato; Componente del direttivo nazionale di E-Valutazioni Istituto di Estimo e Valutazione; Autori di testi e pubblicazioni in materia civile.

ALESSIA SANTAMARIA

Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli; assegnata al Tribunale di Torino con funzioni di giudicante civile; Componente del Comitato Scientifico di Adusbef; ha collaborato ai manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

- COMITATO SCIENTIFICO -

CLAUDIA CAMILLERI, LUCA ORLANDO, ANTONIO PEPE

In Tirocinio Formativo ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013 e componenti dell'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Benevento.

CAPITOLO 3

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO. L'AUDIZIONE DEL DEBITORE

di Patrizia Rita

Gli Organismi di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) sono costituiti presso ciascuna Camera di Commercio con il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e di gestire le fasi dell'allerta e della composizione della crisi assistita. L'Organismo opera tramite un Referente, individuato nella figura del segretario generale della Camera di Commercio o di un suo delegato, al quale spetta il compito di assicurare la tempestività della procedura dell'allerta e il rispetto degli adempimenti e dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti e un Collegio di tre esperti, nominati di volta in volta per ogni singolo procedimento tra gli iscritti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.

SOMMARIO: 1. Nomina e composizione del collegio - 2. L'albo nazionale e il regime transitorio

REFERIMENTI NORMATIVI: artt. 1, 2, 17, 352, 356 c.c.i.; art. 2399 c.c.

1. Nomina e composizione del collegio

La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

I componenti del Collegio degli esperti devono essere individuati in coerenza con le precise indicazioni del codice. Un componente deve essere nominato dal Presidente della sezione del Tribunale delle imprese competente. La scelta di indicare la sezione del Tribunale delle imprese competente in luogo della sezione fallimentare è volta a sottolineare che non si tratta di un'apertura anticipata di una procedura concorsuale. Un componente deve essere nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo Delegato diverso dal Referente. Un componente deve essere infine designato dall'Associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal debitore al referente. Il Referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. La scelta di consentire al

debitore di partecipare alla selezione di uno dei componenti è finalizzata a fare in modo che il debitore percepisca l'organismo collegiale quale ente "amico" (aggettivo utilizzato nella relazione ministeriale illustrativa al nuovo Codice), incaricato del compito di assisterlo e agevolarlo nella gestione e nella risoluzione della situazione di crisi.

Da un punto di vista operativo è importante evidenziare che le designazioni da parte del Tribunale delle Imprese e delle Associazioni, devono pervenire al Referente in un periodo di tempo molto breve ossia entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e che, in mancanza di indicazioni tempestive, spetta a quest'ultimo in prima persona procedere con la designazione in via sostitutiva anche dei componenti mancanti. Il CCI richiede esplicitamente che la scelta dei soggetti sia effettuata secondo criteri di trasparenza ed efficienza e tenendo in debita considerazione la specificità della situazione aziendale e quindi dell'incarico. Il Referente deve verificare che nel Collegio degli esperti vi sia la complementarietà delle professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendale, contabile, concorsuale e legale sostituendo, se del caso, il componente nominato dal presidente della Camera di Commercio. Inoltre, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti che li hanno individuati i quali provvedono alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.

È stato sottolineato in dottrina che la credibilità dell'OCRI nei confronti dei creditori e degli *stakeholder* è essenziale per il successo delle trattative¹. Il Collegio degli esperti nominato riveste un ruolo al contempo propulsivo, di vaglio critico e di mediazione delle parti e deve pertanto esaminare le azioni che il debitore intende attuare. Dopo aver reso attestazione della propria indipendenza² e aver scelto tra i propri componenti il presidente e il relatore (incaricato di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti), la terna di professionisti procede in via riservata e confidenziale con l'audizione del debitore e degli eventuali organi di controllo societari. Ciò dovrà essere programmato entro quindici giorni lavorativi dalla segnalazione o dall'istanza del debitore all'OCRI.

¹ Ramalli R., *Le misure di allerta ed il correttivo: un dettaglio che rischia di fare naufragare uno strumento sulla carta offese*, in *Il Fallimentarista*, 13/01/2020.

² Si ricorda che il concetto di "indipendenza del professionista" è definito nell'art. 2, comma 1 del Codice, lett. O) richiamato in questa sede quanto ai soli punti 2) e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.; e 3) non è legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Il Codice richiama altresì quale condizione il fatto che il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Nella fase di apertura della procedura vige il vincolo di riservatezza rispetto all'esterno in merito alla figura del debitore. A presidio della tutela del debitore, nel caso di violazione delle regole di riservatezza, il legislatore ha previsto che l'apertura della procedura di allerta in nessun caso possa costituire causa di risoluzione di contratti pendenti, neppure di quelli stipulati con la pubblica amministrazione, né di revoca degli affidamenti bancari concessi, nonché la nullità dei patti contrari³.

Il nuovo Codice prevede che nel corso dell'audizione il Collegio raccoglie dati e informazioni atti a rilevare la sussistenza o meno della crisi. A tal proposito è necessario che il debitore produca una rappresentazione dell'entità e della struttura dell'indebitamento estendendo l'analisi al fine di fornire una rappresentazione dinamica e prospettica dell'indebitamento, da confrontare con i flussi previsti futuri che l'impresa sarà ragionevolmente in grado di destinare al servizio del debito⁴. Dopo l'esame della documentazione che il debitore deve produrre al Collegio, l'OCRI ha due prime opzioni⁵:

Può in primo luogo procedere con l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, qualora rilevi che non sussistano fondati indizi di crisi o qualora reputi che il debitore non sia assoggettabile alla disciplina dell'allerta. Il codice prevede un caso particolare per i casi in cui l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie rilevanti.

Negli altri casi il Collegio degli esperti rilevata l'esistenza della crisi, individua di concerto con il debitore, alcune possibili misure idonee al superamento della situazione, e fissa un termine entro il quale i rappresentanti aziendali devono riferire in merito alla relativa attuazione. Ancora una volta si aprono più scenari. Se il debitore rimane inerte, allo scadere del termine il Collegio informa con una relazione scritta il Referente che a sua volta ne dà comunicazione agli autori della segnalazione. Se al contrario il debitore si adopera attivamente per risolvere la situazione, egli può decidere di presentare istanza di composizione assistita della crisi e pertanto adire al procedimento regolato dall'art. 19 e seguenti del CCI. È opportuno chiarire che la presentazione dell'istanza di composizione assistita-

³ In questo senso Sanzo S., *Le procedure di allerta ed il procedimento unitario di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, in *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, a cura di Sanzo S., Burroni D., Zanichelli Editore, Torino, 2019, p. 59 ss.

⁴ Riva P., *La mappa dei ruoli di amministrazione e controllo*, in *I nuovi compiti degli organi sociali*, a cura di Riva P., Il Sole 24 ore, Collana "Crisi d'Impresa", Milano, 2019, p. 19.

⁵ Cesare F., OCRI, *il destinatario delle segnalazioni di allerta*, in *I nuovi compiti degli organi sociali*, a cura di Riva P., Il Sole 24 ore, Collana "Crisi d'Impresa", Milano, 2019, p. 92.

ta avanti all'OCRI non è fatto obbligatorio, ma rappresenta una delle possibili opzioni. Il debitore pertanto: potrebbe riuscire a risolvere velocemente e autonomamente la propria situazione portando avanti alla termine termini concessi la bozza di un accordo stragiudiziale risolutivo; oppure, potrebbe scegliere di impostare direttamente una procedura di regolazione della crisi e quindi un piano attestato di risanamento, un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione; oppure ancora, realizzata la gravità della propria situazione, potrebbe optare per la strada della liquidazione giudiziaria.

2. L'albo nazionale e il regime transitorio

La nomina degli esperti dell'OCRI prevede un regime transitorio e uno definitivo. In particolare l'art. 17 CCI prevede che il referente nomini gli esperti scegliendoli tra quelli iscritti nell'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI.

Fintanto che esso non diverrà funzionante, l'art. 352 stabilisce un regime transitorio stabilendo che i componenti nominati da Camera di Commercio e Tribunale debbano essere scelti: tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili, o gli avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito imprese in crisi in almeno tre concordati preventivi ammessi, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti omologati. In questa prima rosa di requisiti non rileva l'incarico di curatore fallimentare, figura professionale solitamente impegnata nella liquidazione degli *asset*, piuttosto che nella individuazione degli strumenti di conservazione del valore sistemico dell'impresa, che costituisce uno degli scopi dell'allerta. Al contrario accanto al Commissario Giudiziale, trovano un importante riconoscimento il ruolo dell'attestatore, in quanto professionista indipendente dedicato appunto ai controlli di veridicità e di fattibilità dei piani di risanamento, ma anche quello dell'advisor legale, dell'advisor finanziario usi alla individuazione, progettazione e sviluppo dei medesimi piani.

In una seconda fase, con l'entrata in funzione a regime dell'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI per il vero immediatamente istituito, ma da istituire con un successivo regolamento del Ministero della Giustizia, non si avrà più la inclusione e quindi la valorizzazione delle figure sopra indicate (e richiamate nell'art. 352 CCI) ossia dei professionisti che assistono le imprese in crisi nell'ambito di ristrutturazioni con concordati preventivi o accordi di ristrutturazione che siano stati andati a buon fine. A regime, infatti, gli esperti verranno scelti in via esclusiva a norma del primo comma dell'art. 358 CCI tra gli avvocati, i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli studi professionali associati o società tra professionisti, coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di

capitali o cooperative dando prova di adeguate capacità imprenditoriali di comprovata esperienza. Con riferimento è stato evidenziato in dottrina⁶ che sarebbe auspicabile che tra gli esperti nominati tra gli OCRI vengano individuate le figure di comprovata esperienza che abbiano stabilmente assunto non tanto, o quantomeno non solo funzioni di management in situazione ordinaria, ma altresì funzioni di *turnaround management* così che abbiano dimostrato di essere esperti dotati di competenze aziendali e capaci di calarsi nel più complesso contesto della ristrutturazione.

Tutti i soggetti individuati sono ammessi all'elenco superato con successo un corso di formazione regolamentato dagli artt. 4, comma 5, lett. a), b) e c), D.M. n. 202 del 29/09/2014. È prevista una riduzione della durata di quest'ultimo corso per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro.

Il Codice stabilisce che per il primo popolamento ossia per le prime iscrizioni all'Albo potranno accedere anche i professionisti che dimostrino di aver ricoperto due incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore dell'art. 356 CCI (nella formulazione originaria si prevedevano quattro incarichi). È interessante notare che tra il regime transitorio e l'istituzione dell'albo si registra un cambio di sensibilità nell'individuazione delle professionalità. Mentre l'art. 352 CCI focalizza il profilo dei professionisti nell'area della ristrutturazione (commissari giudiziali, attestatori e professionisti che hanno assistito efficacemente in un processo di ristrutturazione), l'albo di cui all'art. 356 CCI privilegia i curatori, che dispongono di attitudini spiccate e versate in un contesto liquidatorio e recuperatorio.

Infine, si deve ricordare che il Codice condiziona il mantenimento dell'iscrizione all'Albo all'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale che dovrà rispettare le linee guida stabilite dalla Scuola Superiore della Magistratura.

⁶ Si veda sul punto: Cesare F., *op. cit.*, 2019, p. 93.

⁷ Si tiene conto del D.Lgs. Correttivo n. 147 del 26/10/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/11/2020, che ha previsto la seguente formulazione con riferimento all'art. 356: "Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministero della Giustizia 24/9/2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo in almeno due procedure fallimentari negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352 [...]"

RIEPILOGO

■ **Come sono designati i componenti del Collegio degli esperti? I tre componenti del Collegio degli esperti sono così designati:** i) un componente deve essere nominato dal Presidente della sezione del Tribunale delle imprese competente; ii) un componente deve essere nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo Delegato; iii) un componente deve essere designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal debitore al referente. Il referente è incaricato di accertare la complementarietà delle professionalità presenti nel Collegio in particolare nell'ambito aziendale, contabile e legale.

■ **Nel regime transitorio, quali professionisti possono essere individuati dal Tribunale e dalla Camera di Commercio come componenti del Collegio?** L'art. 352 CCI stabilisce che il Tribunale e la Camera di Commercio possono designare quali componenti del Collegio degli esperti i seguenti professionisti: dottori commercialisti e esperti contabili, o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito imprese in crisi in almeno tre concordati preventivi ammessi, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

■ **Nel regime definitivo, come sarà costituito l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI?** L'albo nazionale comprenderà avvocati, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati o società tra professionisti, coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative e che abbiano adempiuto specifici obblighi di formazione. Per le prime iscrizioni all'Albo potranno accedere i professionisti che dimostrino di aver ricoperto due incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 356 CCI.